



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza N: 18 del 04/10/2024

Oggetto:	ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4 DEL D. LGS.18.08.2000, N. 267, DI DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO ED IN LATTINE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PIGIO 2024" NEI GIORNI 5 E 6 OTTOBRE 2024
----------	---



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

IL SINDACO

PREMESSO che il 05 e 6 ottobre 2024 in Via Montecitorio (area del mercato del martedì) si terrà la manifestazione denominata "IL PIGIO", organizzata dall'*Associazione Rioni Poggibonsi* con sede in Via Montesabotino n.66/68 e patrocinata dal Comune di Poggibonsi con deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 01/10/2024, che richiamerà presumibilmente l'afflusso di molti avventori nei seguenti orari:

- sabato 05 settembre: dalle 15:30 alle 01.00
- domenica 06 ottobre: dalle 15:30 alle 23.00.

CONSIDERATO che tale iniziativa implica l'insorgere di potenziali problematiche meritevoli della massima attenzione in quanto richiamerà presumibilmente l'afflusso di un pubblico numeroso proveniente anche da altre città;

ATTESO che, durante la manifestazione in oggetto, nell'area della medesima ed in quelle nelle immediate vicinanze al luogo di svolgimento dell'evento, per come circoscritte nella allegata planimetria (All. 1), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si ritiene opportuno per esigenze di sicurezza, prevenire i possibili danni derivanti da un uso improprio di tutti i contenitori di vetro e lattina, nonché la dispersione, nelle aree di consumo delle stesse, di numerose bottiglie di vetro o lattina che, in caso di frantumazione, potrebbero costituire una seria fonte di pericolo per l'incolumità delle persone;

ATTESA altresì la necessità di garantire che l'evento programmato si svolga regolarmente nelle condizioni più idonee per la sicurezza degli avventori e dei cittadini in generale;

RILEVATO che si rende necessario, in occasione dell'evento in oggetto, adottare idonee misure allo scopo di tutelare le persone da possibili danni e/o lesioni derivanti dall'utilizzo di bottiglie in vetro o in lattine, che, peraltro, se utilizzate in presenza di un gran numero di persone, possono determinare altresì un panico generalizzato e non controllabile, con conseguente rischio per l'incolumità pubblica;

RICHIAMATE:

- la Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 nella quale, tra le imprescindibili condizioni di sicurezza che dovranno essere accertate nel processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, viene indicata la "...valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";
- la Direttiva del Ministero dell'Interno N. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018 avente ad oggetto "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche";



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

RITENUTO pertanto di dover porre in essere, durante la manifestazione in oggetto, azioni per tutelare la sicurezza delle persone, e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse connesse al mantenimento della sicurezza e della pubblica incolumità, all'adozione di un provvedimento che preveda nell'area della manifestazione ed in quelle nelle immediate vicinanze al luogo di svolgimento dell'evento, per come circoscritte nella allegata planimetria (All.1), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine o similari ;
- il divieto per chiunque di portare con sé, consumare, utilizzare e abbandonare nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico contenitori di vetro, lattine e similari;

RICHIAMATO l'art. 18, comma 1 del vigente "Regolamento di Polizia Urbana" che, in relazione, tra l'altro, a fenomeni di eccessivo aumento di euforia e di aggressività connesse al consumo di alcool, vieta di consumare bevande superalcoliche in luogo pubblico o aperto al pubblico, se non nelle pertinenze dei locali di somministrazione in possesso dei titoli abilitativi, quindi sotto la diretta responsabilità degli esercenti o di chi ne fa le veci.

RITENUTO di stabilire l'efficacia del presente provvedimento nelle aree interessate dalla manifestazione (Via Montecitorio – area del mercato del martedì) e in quelle immediatamente contigue, individuate nell'allegata planimetria(All. 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nei seguenti orari:

- sabato 05 settembre: dalle 15:30 alle 01.00
- domenica 06 ottobre: dalle 15:30 alle 23.00.

CONSIDERATO che il divieto di cui sopra riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, i distributori automatici di alimenti e bevande, i banchi alimentari, i banchi commerciali, nonché gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche e di qualsiasi altro punto di ristoro situati nell'area sopra citata, di cui all'elenco allegato (All. 2) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di consentire la consumazione di bevande in lattine o in contenitori di vetro solo all'interno dei locali e delle aree pubbliche esterne di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico.



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato previamente comunicato per le vie brevi alla Prefettura di Siena;

RITENUTO di dare esecuzione a quanto richiesto, in quanto le suddette misure sono dettate a salvaguardia della pubblica incolumità.

VISTO l'art. 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

VISTO l'art. 9 del regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 06/05/40, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni.

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. Durante la manifestazione "PIGIO 2024", organizzata dall'*Associazione Rioni Poggibonsi* con sede in Via Montesabotino n.66/68, nell'area della medesima manifestazione ed in quelle nelle immediate vicinanze al luogo di svolgimento dell'evento, per come circoscritte nella allegata planimetria (All. 1), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è fatto assoluto divieto di vendere da asporto bevande in bottiglie di vetro e lattine e similari;
2. Il divieto di cui al punto 1) riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media struttura di vendita, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, i distributori automatici di alimenti e bevande, banchi alimentari, i banchi commerciali, nonché gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche e di qualsiasi altro punto di ristoro situati nell'area sopra citata, come da elenco allegato che costituisce parte integrante della presente ordinanza (allegato n.2). La somministrazione e consumazione di bevande in lattine o in contenitori di vetro è consentita solo all'interno dei locali e delle aree pubbliche esterne di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, per i soli avventori seduti al tavolo o al banco, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini di cui sopra ed il divieto assoluto da parte degli avventori di portare tali oggetti all'esterno dei locali di somministrazione. E' fatto obbligo a tutti i soggetti di cui all'elenco allegato sub All. 2 di esporre in maniera visibile il presente provvedimento;
3. E', altresì, fatto assoluto divieto a chiunque di portare con sé, consumare e/o abbandonare e disperdere nelle aree pubbliche e aperte al pubblico suddette, contenitori di qualsiasi genere: bottiglie di vetro, lattine o contenitori simili utilizzare bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande.
4. È ugualmente vietato a chiunque introdurre nell'area delle manifestazioni, bevande soggette ai divieti di cui sopra, sia per uso personale sia con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito;



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

5. I divieti di cui ai punti 1), 3) e 4) hanno efficacia nelle aree interessate dalla manifestazione (Via Montecitorio – area del mercato del martedì) e in quelle immediatamente contigue, individuate nella planimetria sub All 1) denominata “PIGIO_area_evento_2024”, nei seguenti orari:

- sabato 05 settembre: dalle 15:30 alle 01.00
- domenica 06 ottobre: dalle 15:30 alle 23.00

nonché per gli esercizi ed attività così come individuati nell’elenco allegato sub All 2) alla presente ordinanza.

AVVERTE

L'inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 - bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.i.

DISPONE CHE

La presente ordinanza venga notificata agli esercenti interessati e trasmessa al Prefetto, al Questore, al Commissariato di Pubblica Sicurezza, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Comando di Polizia Municipale per la verifica della sua esatta osservanza.

La notifica della presente ordinanza venga effettuata a cura della Polizia Municipale

DISPONE ALTRESÌ CHE

La presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Poggibonsi nonché sul sito istituzionale dell'Ente.

Della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione al pubblico.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita. Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell’art.21 bis della legge 287/1990. Avverso il presente atto può essere altresì esperita la tutela civica entro 20 giorni.

Il ricorso alla tutela civica non sospende i termini dei ricorsi giurisdizionali ed amministrativi ed è facoltativo e non alternativo ad essi.



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

Sindaco
Cenni Susanna

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio informatico del Comune di Poggibonsi.”